

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, dott. Nicola Dolce del 10.02.2021 n. 18243
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Nella persona del Giudice monocratico Dott. Nicola Dolce, addetto alla Seconda Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta sotto il n. xxxxx del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26/01/2021, vertente

TRA

SOCIETA' CLIENTE,

- Attrice -

E

BANCA,

- Convenuta -

Conclusioni: All'udienza in epigrafe indicata le parti costituite concludevano come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

Maggiore liquidità della questione significa, in particolare, che nell'ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.

Alla base di tale criterio vi è un'evidente esigenza di una maggiore economia processuale, poiché la sua applicazione consentirà di ridurre l'attività istruttoria e quella di stesura della motivazione.

In applicazione di detto principio, non sarà esaminata l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta.

La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.

"La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21/12/1933 n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di tratta o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c." (Cass. SS.UU. 26/06/2007 n. 14712).

Alla luce del principio di diritto espresso dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, la domanda formulata dall'attrice in giudizio — azione di risarcimento del danno per avere la convenuta negoziato

Sentenza, Giudice di Pace di Roma, dott. Nicola Dolce del 10.02.2021 n. 18243

un assegno non trasferibile a persona diversa del beneficiario — deve essere qualificata come domanda da responsabilità contrattuale, con conseguente termine decennale di prescrizione dell'azione.

Nella fattispecie l'attrice ha dedotto in giudizio che in data 14/12/2006 la _____ ha emesso l'assegno di traenza n. 5.902.551.033 02 dell'importo di C 2.500,00, munito della clausola "Non Trasferibile", incassato da parte di un soggetto (1M~) diverso dall'effettivo beneficiario (_____).

La domanda di risarcimento è stata formulata:

- con raccomandata a/r datata 03/04/2012, consegnata in data 20/04/2012 alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna con sede in Modena (cfr. doc. n. 6 in fascicolo attoreo);
- con raccomandata a/r datata 03/04/2012, consegnata in data 28/04/12 alla Banca Popolare di Roma con sede in Roma (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c.);

- con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/12/2018.

Senonchè, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, deve rilevarsi che: - l'assegno in questione è stato incassato in data 28/12/2006;

- le raccomandate di che trattasi, anche a prescindere dalla circostanza della esatta individuazione dei destinatari, risultano formulate genericamente richiesta di rimborso dell'importo complessivo di Euro 20.934,25" — quanto alla raccomandata diretta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna richiesta di rimborso dell'importo complessivo di Euro 4.900,00" — quanto alla raccomandata diretta alla Banca Popolare di Roma), senza che le stesse contengano alcuno specifico riferimento all'assegno per Cui è causa.

Non può quindi che dichiararsi la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio per essere decorso un tempo superiore a 10 anni tra l'incasso dell'assegno (28/12/2006) e la notifica dell'atto di citazione (20/12/2018).

Spese e compensi del giudizio seguono la soccombenza e, in difetto di notula, vengono liquidati d'ufficio in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e richiesta disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla **SOCIETA' CLIENTE** nei confronti della **BANCA**, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e dei compensi del giudizio, che liquida in complessivi e 900,00, di cui e 30,00 per spese ed e 870,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, li 10/02/2021

Giudice di Pace
Dott. Nicola Dolce